Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 21/01/2021

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 3.3.2016, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 50.400,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 420,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.5.2020, dopo aver pagato la rata n. 49. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 355,00 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione pratica.
3. Con ricorso presentato il 26.8.2020, preceduto da reclamo del 14.7.2020, chiede, con l'assistenza di una professionista, la somma di € 1.681,99, di cui € 447,30 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni (di attivazione pratica), € 879,69 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni accessorie (commissioni del finanziatore) e € 710,00 a titolo di restituzione *pro quota* delle spese (commissioni di istruttoria e di gestione pratica), il tutto già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione al saldo e al rimborso delle spese di presentazione del ricorso, pari a € 20,00.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019.
5. Con le controdeduzioni l'intermediario resistente evidenzia che il contratto di finanziamento distingue chiaramente le voci di costo *recurring* (le commissioni di gestione pratica), rimborsabili, e *up front* (le altre commissioni), non rimborsabili, di cui parte

ricorrente ha chiesto indistintamente il rimborso. Quanto alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, osserva che: i) la Direttiva 2008/48/CE non può avere efficacia diretta nei rapporti fra privati; ii) l'Organo di vigilanza e l'ABF hanno costantemente rimarcato la differenza fra costi *recurring*, rimborsabili, e *up front*, non rimborsabili; iii) esso intermediario ha operato in un contesto normativo consolidato e definito, con la conseguenza che una condanna basata sulla base di principi diversi risulterebbe lesiva del legittimo affidamento nonché priva di ogni bilanciamento contrattuale; iv) andrebbe comunque esclusa la rimborsabilità degli oneri fiscali.
6. Chiede che il ricorso sia respinto; in subordine, ove lo stesso sia accolto, che sia rigettata la richiesta di rimborso degli oneri fiscali. Chiede che in ogni caso sia rigettata la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale (peraltro non formulata nel ricorso).

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».
4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».
5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o

altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Parte ricorrente chiede la restituzione *pro quota* delle commissioni di gestione pratica, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di istruttoria e delle commissioni del finanziatore.

12. Si rileva, nel caso di specie, che parte ricorrente ha rimborsato le commissioni di gestione pratica, di natura *recurring*, in sede di estinzione anticipata, secondo il criterio *pro rata temporis*. Le commissioni di attivazione, di istruttoria e del finanziatore sono di natura up front e vanno pertanto restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi.

13. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni, è pari a € 1.058,25, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*4,35%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota	*37,23%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni del finanziatore *(up front)*	€ 1.486,80	*€ 879,69* ○	€ 553,47 ◉	○		€ 553,47
○	commissioni istruttoria *(up front)*	€ 600,00	*€ 355,00* ○	€ 223,35 ◉	○		€ 223,35
○	commissioni attivazione *(up front)*	€ 756,00	*€ 447,30* ○	€ 281,43 ◉	○		€ 281,43
○	commissioni gestione *(recurring)*	€ 600,00	€ 355,00 ◉	*€ 223,35* ○	○	€ 355,00	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.058,25**
interessi legali	sì

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.058,25 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA